



COMUNE di VALDERICE

Ufficio di Protezione Civile

ORDINANZA SINDACALE n°17 del 04.04.2024

CONSIDERATO:

- ❑ **che nell'ambito del territorio comunale esistono diverse aree ricoperte di piante, macchia mediterranea ed essenze arboree e arbustive di particolare pregio, che costituiscono patrimonio da salvaguardare sia per il notevole interesse pubblico che per la tutela idrogeologica e del paesaggio;**
- ❑ **richiamato** il Decreto Prefettizio n° 714/Gab del 13.05.1980 e successive disposizioni che prevedono, l'obbligo, da parte dei privati, adiacenti alle predette aree, di tenere costantemente puliti dalla vegetazione "arborea e arbustiva" e da materiali combustibili i terreni per una fascia della larghezza da mt. 10,00 a mt. 20,00, così come previsto dal Regolamento fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 commi 1 e 2 L.R. 06.04.1996 n° 16 integrata e modificata dalla L.R. 14.04.2006 n° 14, approvato giusta Delibera di C.C. n° 67 del 13.11.2008 e rimodulato con **l'Ordinanza Sindacale n° 65 del 17.11.2014, avente per oggetto: "Combustione residui vegetali provenienti da attività agricola", che regola la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, nel periodo dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, ad eccezione del periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi identificato dal 1 Maggio al 15 ottobre, dichiarato dalla Regione Sicilia, solo nelle prime ore della giornata e comunque con inizio alle ore 06.00 e fine non oltre le ore 09.00** e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt.15 dal punto in cui si procederà alla bruciatura di tali residui **e comunque oltre la distanza di ml 200 dai boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, nelle ore mattutine ed in assenza di vento**, in alternativa all'impiego dei residui o all'accumulo ordinato nei fondi agricoli al fine di una loro naturale trasformazione in compost, o alla triturazione in loco mediante apposite macchine operatrici,
- ❑ **che è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n° 20 del 12.06.2014, avente per oggetto: "Regimentazione acque superficiali suoli pubblici e privati", e regola nel modo seguente:**
 - **AI PROPRIETARI** di immobili e terreni, in posizione limitrofa e non, alle vie ad uso pubblico, principali e vicinali, di porre in essere tutti gli accorgimenti tecnici ed operativi, per la regimentazione ed il convogliamento delle acque meteoriche, la rimozione dei detriti terrosi, dei residui della lavorazione agricola e della vegetazione;
 - **A tutti gli agricoltori, coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, possessori, ecc.** dei fondi in Valderice, a tutti i proprietari, Enti pubblici e privati, possessori, gestori, regolatori, utenze, ed agli utenti titolari dei diritti d'acqua di fiumi, canali d'irrigazione, canali adduttori, canali scolmatori ed altri corsi d'acqua che attraversano il territorio comunale di Valderice, ciascuno per le rispettive competenze di provvedere ad asportare dai corsi d'acqua o dalle opere idrauliche:
 - tutto il materiale depositato dalle acque di piena (vegetali, terra, fango, sabbia e ghiaia) collocando lo stesso sugli argini;
 - ogni ostacolo che impedisca il normale deflusso delle acque o che possa modificarne il livello;
 - mantenere le sponde dei fossi in modo da impedire fenomeni di franamento del terreno;
 - realizzare, ogni qualvolta sia necessario, la manutenzione periodica di pulizia delle ripe, rive, alvei da erbe infestanti, rovi e rifiuti nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela del paesaggio, della fauna e dell'ambiente.
 - effettuare la coltivazione dei terreni con aratura che dovrà essere effettuata in maniera da mantenere una fascia di rispetto larga almeno 3,00 per tutta la lunghezza della strada evitando il relativo dissodarsi zappandolo ed in altro modo ed inoltre le arature dei terreni dovrà effettuarsi rovesciando le zolle verso monte, parallelamente alla sede stradale adiacente separandola dalla predetta fascia.
- ❑ **che** il territorio comunale, è soggetto a gravi danni causati da incendi nei boschi, nei terreni agricoli e nei centri abitati;
- ❑ **che** in conseguenza di tali fenomeni si possono verificare gravi situazioni di emergenza per il rischio di coinvolgimento della popolazione, del patrimonio boschivo e delle abitazioni, nonché delle infrastrutture pubbliche e private;

RITENUTO

- ❑ necessario, per evitare danni ed attenuare gli effetti devastanti del fenomeno predisporre misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi nella montagna di Erice, ed in particolare nei terreni ricadenti nel territorio comunale Valdericino, oltre che nel parco Urbano di Misericordia, nella Pineta Comunale San Barnaba, in località Rocca Giglio, lungo la Fascia Costiera e nelle campagne limitrofe e circostanti in genere;

VISTI:

- ❑ la legge 01.03.1975 n. 47 e successive modificazioni;
- ❑ la legge 04.08.1984 n. 424;
- ❑ l'art. 15 della legge 24.02.1992, n° 225;
- ❑ l'art. 4 della legge regionale 31.08.1998 n. 14;
- ❑ l'art. 50 - del D.Lgs. 267/2000;
- ❑ le leggi e i regolamenti vigenti in Sicilia in materia di P.S. e di polizia forestale;
- ❑ le vigenti leggi operanti nella Regione Siciliana;
- ❑ vista la nota dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura e Foreste - Dipartimento Reg.le delle Foreste - Ispettorato Dipartimentale delle Foreste - (U.O.B. n° 2 Prot. n° 2389) - acquisita al protocollo gen.le del Comune n° 9398 del 14.04.2004 - con la quale si invita l'A.C. a porre in esecuzione tutti gli accorgimenti ed interventi mirati alla prevenzione e alla lotta agli incendi boschivi;
- ❑ la Legge 21/11/2000 n° 353;
- ❑ Visto il Decreto Legislativo 03.04.2006 n° 152 - Norme in materia ambientale - e ss.mm.ii.;
- ❑ Visto il Decreto Legge del 24.06.2014 n° 91, **convertito con legge 11.08.2014 n° 116**, che ha modificato ed integrato il Decreto Legislativo del 03.04.2006 n° 152;
- ❑ Visto il D.A. n° 234 / Gab del 30.09.2014 pubblicato sulla GURS n° 44 del 17.10.2014

ORDINA

1. **E' FATTO OBBLIGO A TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE DI VALDERICE, PROPRIETARI DI POZZI, INVASI, CISTERNE E CONTENITORI IDRICI DI OGNI GENERE, ecc...DI METTERE A DISPOSIZIONE DELLE PUBBLICHE ISTITUZIONI PREPOSTE ALLO SPEGNIMENTO DEGLI INCENDI LE PROPRIE RISORSE IDRICHE COMUNQUE ESISTENTI NELLE PROPRIETA' PRIVATE DI PROPRIA PERTINENZA**
2. **Durante il periodo primaverile - estivo - identificato dal 1 maggio al 15 ottobre** E' FATTO DIVIETO:
 1. **DI ACCENDERE FUOCHI, FAR BRILLARE MINE, USARE APPARECCHI A FIAMMA O ELETTRICI PER TAGLIARE METALLI NEI BOSCHI O NEI TERRENI CESPUGLIATI;**
 2. **DI USARE MOTORI, FORNELLI O INCENERITORI CHE PRODUCONO FAVILLE O BRACE NEI BOSCHI E NEI TERRENI CESPUGLIATI;**
3. **E' FATTO ALTRESI' OBBLIGO, AI CITTADINI RESIDENTI E NON, PROPRIETARI e/o POSSESSORI DI TERRENI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUEI FONDI LIMITROFI ALLE AREE RICOPERTE DA PIANTE, A TENERLI COSTANTEMENTE PULITI E DI APPRONTARE UNA IDONEA FASCIA TAGLIAFUOCO DA mt. 10,00 a mt. 20,00 FRA LA MACCHIA MEDITERRANEA E LE STRUTTURE PUBBLICHE E PRIVATE, entro il termine perentorio del 1 maggio (di ogni anno), così come previsto dal Regolamento fuochi controllati in agricoltura ai sensi dell'art. 40 commi 1 e 2 L.R. 06.04.1996 n° 16 integrata e modificata dalla L.R. 14.04.2006 n° 14, approvato giusta Delibera di C.C. n° 67 del 13.11.2008 e succ. mm. ii. e con l'Ordinanza Sindacale n° 65 del 17.11.2014;**
4. **LA PRESENTE ORDINANZA E' APPLICABILE ANCHE AI PROPRIETARI, CONDUTTORI, AMMINISTRATORI E/O GESTORI DI INSEDIAMENTI TURISTICI;**
5. **I CITTADINI, RESIDENTI E NON, CHE VORRANNO SEGNALARE EVENTUALI INADEMPIENZE O SITUAZIONI DI POTENZIALE PERICOLO COSTITUITI DALL'INCURIA, POTRANNO FARLO PER ISCRITTO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE NON TRASCURANDO DI EVIDENZIARE LE GENERALITA' DEL PROPRIETARIO E LA RESIDENZA DELLO STESSO, SENZA LE QUALI NON SARA' POSSIBILE NOTIFICARE GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL SINDACO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 225/1992**
6. **E' VIETATA LA RIPULITURA CON IL FUOCO, NONCHE' L'ACCENSIONE DI CUMULI DI MATERIALI SOLIDI URBANI, ad eccezione delle modalità previste dall'Ordinanza Sindacale n° 65 del 17.11.2014;**
7. **L'INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA COMPORTERA' L'ESECUZIONE D'UFFICIO CON RIVALSA NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI**

- 8. FERME RESTANDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 423, 423 BIS, 424, 449 E 650 DEL CODICE PENALE E FATTE SALVE LE NORME VIGENTI IN MATERIA, LA VIOLAZIONE DI CUI SOPRA SARA' PUNITA CON LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNARIE PREVISTE DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI IVI COMPRESI LE AGGRAVANTI IN CASO DI DANNO AL SOPRASSUOLO A PERSONE ED ANIMALI**
- 9. E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE DI DARE ALLA PRESENTE ORDINANZA LA MAGGIOR DIFFUSIONE POSSIBILE**
- 10. A PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, CON VALIDITA' DAL 1 MAGGIO AL 15 OTTOBRE 2024, E SARA' PUBBLICIZZATA ATTRAVERSO GLI ORGANI DI STAMPA LOCALI E LE EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE LOCALI, NONCHE' A MEZZO DI MANIFESTI MURALI DA AFFIGGERE NEGLI APPOSITI SPAZI PUBBLICITARI**
- 11. IL Comandante della Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente ORDINANZA**
- 12. L'Ufficio di Segreteria del Sindaco è incaricato di curare la tempestiva diffusione, con ogni mezzo, della presente ORDINANZA**
- 13. Il Settore VIII – viene incaricato di curare l'invio e la notifica del presente atto per quanto di competenza:**
 - Alla Prefettura di Trapani.
 - All'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani.
 - Al Distaccamento Forestale di Erice.
 - Al Comandante la P.M. di Valderice.
 - Al Sig. Questore di Trapani.
 - Al Comando Prov.le dei Carabinieri di Trapani.
 - Al Comando Stazione Carabinieri di Valderice.
 - Al Comandante dei Vigili del Fuoco di Trapani.
 - Al Segretario Generale.
 - Al Responsabile del I Settore - Segreteria del Sindaco e Relazioni con il Pubblico.
 - Al Responsabile del IV Settore - Servizio Urbanistica di Valderice.
 - Al Responsabile del V Settore - Servizio LL.PP. di Valderice.
 - Al Responsabile del Settore - S.U.A.P. di Valderice.
 - Al Libero Consorzio Comunale di Trapani ex Provincia Regionale.
 - All'ANAS S.p.A. di Trapani.
 - Alla Società Agesp S.P.A. di Castellammare del Golfo.
 - Alla S.O.R.I.S. e-mail: soris@protezionecivilesicilia.it .
 - Al Dipartimento Regionale Protezione Civile – Servizio di Trapani.
 - All'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trapani.
 - Alla Confagricoltura Direzione Provinciale di Trapani.

II SINDACO

Dott. Francesco Stabile